

Oggetto: Bando di Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa dell'AIFA – ID 1664

I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.consip.it; www.agenziafarmaco.gov.it.

1)Domanda

Con riferimento al bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, con la presente si chiedono cortesemente le seguenti informazioni:

ammontare anticipazione massima richiedibile

utilizzo medio annuo dell'anticipazione

attuale Tesoriere e condizioni praticate

Con riferimento poi alla previsione del bando di gara circa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 per ciascuno dei soggetti indicati all'art. 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006, ss.mm.ii, si chiede conferma che tale obbligo possa essere assolto da un procuratore, che a norma dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti (si veda in tal senso C.d.S., Sez.III 1/uglio 2013. n. 3544; C.d.S. .. Sez III 27 gennaio 2015, n. 382; C.d.S Sez V 17 marzo 2015 n. 1372)

Risposta

Con riferimento al primo e al secondo quesito si precisa che AIFA non ha mai richiesto anticipazioni, ma si riserva di ricorrere ad eventuali occasionali scoperti sui conti accesi presso il Cassiere.

Con riferimento al terzo quesito l'attuale Tesoriere è Banca Popolare di Bari in virtù del contratto stipulato in data 13 luglio 2012.

Con riferimento al quarto quesito in conformità alla normativa vigente, alle previsioni della lex specialis di gara e alla giurisprudenza citata, si evidenzia che le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38, d.lgs. 163/2006 possono essere rese nell'interesse proprio del dichiarante e possono altresì riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Ad ogni buon conto, si evidenzia che tutti i soggetti di cui all'art. 38 citato possono nel proprio interesse rendere la relativa dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui alle lettere b), c) ed m-ter), comma 1, dell'articolo summenzionato, utilizzando il fac-simile all'uopo predisposto dalla stazione appaltante.

2)Domanda

Passoe: inserendo il CIG nel sistema AVCPASS per consentire la creazione del PASSOE da inserire nella busta "A - Documenti" compare la dicitura "Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCPASS". Si richiede cortesemente, una verifica onde consentirci la creazione del detto documento.

Risposta

A seguito del ripristino del portale dell'A.N.AC., il CIG indicato è correttamente gestito dal sistema AVCPASS e, pertanto, è possibile la creazione del PASSOE da inserire nella busta "A - Documenti".

3)Domanda

Allegati di gara: per quanto riguarda la compilazione dei documenti di gara si fa presente che gli allegati in pdf differiscono parzialmente da quelli in formato word sia nella pagina introduttiva che nella intestazione. Ai fini della compilazione dei documenti di gara, si richiede se sia possibile la compilazione del formato word.

Risposta

Si conferma la possibilità di utilizzo dei fac-simili in formato word per la partecipazione alla presente procedura.

4) Domanda

In riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo di volerei cortesemente rispondere al seguente quesito: Quesito I

Il Disciplinare di Gara al punto 2 lett. a) "Documenti da presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara" chiede *"In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 andrà resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c., ai procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. Tale dichiarazione, qualora non prodotta, comporta l'esclusione dalla procedura di gara."* A tal proposito, si ritiene che - in linea con quanto indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato n 1327 del 2014- l'onere dichiarativo sopra indicato non sussista laddove l'operazione di acquisto di ramo d'azienda "si è svolta secondo una linea di discontinuità rispetto alla precedente gestione, tale da escludere alcuna influenza dei comportamenti degli amministratori e direttori tecnici della cedente". **In particolare si fa riferimento ad un'operazione avente entità talmente marginale, sia in termini dimensionali e funzionali sia in termini di impatto patrimoniale, da non potere in alcun modo determinare in capo alla cessionaria e/o alla cedente qualsivoglia pregiudizio che possa incidere sugli elementi qualificanti per la procedura in questione.** Di seguito le caratteristiche dell'operazione:

a) Acquisto di ramo d'azienda di natura meramente operativa, mancando lo stesso di una gestione separata e di autonomi centri decisionali;

b) minima consistenza del ramo acquisito per la società cessionaria

- come impatto patrimoniale (il totale dell'attivo del ramo trasferito dalla società cedente è minimale a fronte del totale attivo dell'azienda cessionaria);

- come numero di risorse addette (nel caso specifico complessivamente 4 persone di cui 3 impiegati, 1 solo quadro direttivo e nessun dirigente) rispetto alla consistenza dell'azienda cessionaria (oltre 800 dipendenti) e del gruppo di cui fa parte (oltre 1900 persone);

c) irrilevanza del tipo di attività svolto dal ramo acquisito (back-office Banca Depositaria) ai fini della procedura in oggetto in quanto non riguardante l'attività della Business Unit incaricata dei servizi richiesti dalla Stazione Appaltante;

d) l'operazione, per natura e dimensioni, non ha richiesto r avvio di procedimenti autorizzativi né in capo alle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob) né presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

e) non ha dato luogo ad annessione o trasferimento di amministratori muniti di poteri di rappresentanza (od omologhi) da parte della Società cedente verso la cessionaria, fatto che avrebbe potuto eventualmente essere rilevante ai fini del condizionamento della moralità professionale della compagine societaria;

f) non è ragionevolmente ipotizzabile che l'attività del ramo in questione possa determinare in capo alla cessionaria e/o alla cedente qualsivoglia pregiudizio che possa incidere sugli elementi qualificanti per la procedura in questione.

Per il suddetto tipo di operazione la scrivente impresa ritiene non necessario né utile ai fini della procedura in oggetto procedere all'acquisizione presso l'impresa cedente delle dichiarazioni in questione ed alla loro produzione nella documentazione di gara.

La suddetta tesi è avvalorata anche dal parere già espresso da altre Stazioni Appaltanti in occasione di precedenti procedure di gara. A titolo esemplificativo si riporta di seguito la risposta fornitaci dall'ente ACI Informatica ad analogo quesito posto in occasione della partecipazione ad una procedura di gara d'appalto all'inizio del corrente anno: Risposta fornita da ACI Informatica *"La Dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. sul possesso dei requisiti morali deve essere prestata ogni qual volta ricorra una vicenda modificata del complesso aziendale, come ad esempio affitto d'azienda, fusione, cessione, incorporazione così come stabilito dal Consiglio di Stato Sentenza n. 1327/2014 che dispone sostanzialmente che è fatta salva solo l'ipotesi in cui la cessione di azienda*

sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale: solo in tal caso venendo meno qualsiasi possibilità di Collegamento tra cedente e cessionario, quest'ultimo non è tenuto a rendere la dichiarazione ex art. 38 nei confronti dei soggetti del cedente. In relazione alle circostanze sopra esposte, ed in particolare da quelle di cui alla lett. e), non ricorrono i presupposti per la dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006 nei confronti del cedente."

Q.1.a: considerato quanto sopra esposto, si chiede conferma che anche per la Spett.le Stazione Appaltante l'operazione sopra descritta NON presenti i presupposti per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. riferita ai Soggetti indicati dal medesimo articolo, ai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c., ai procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, che hanno operato presso la impresa cedente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando.

Q.1b.: Sempre in considerazione di quanto sopra esposto, si chiede conferma che la mancata presentazione della dichiarazione di cui al quesito Q.1.a riferita ad un'operazione di acquisto di ramo d'azienda avente le caratteristiche sopra descritte, NON comporta l'esclusione del Concorrente dalla partecipazione alla procedura di gara.

Risposta

Come noto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 10 e 21 del 2012), giustifica l'obbligo di dichiarazione ex art. 38, co. 1, lett. c), del D.lgs. n. 163/2006, con riguardo agli amministratori delle società o imprese o rami di imprese cedute (e acquisite quindi dalla partecipante alla gara), in quanto tali soggetti sono qualificabili come amministratori "cessati" dell'impresa cessionaria e quindi rientranti nel disposto della norma suddetta. Tale interpretazione del dato normativo è riconducibile all'esigenza di evitare il verificarsi di casi "in cui affiori l'intento di eludere la norma in relazione a vicende in atto o prevedibili" ovvero di "impedire anche solo la possibilità di inquinamento dei pubblici appalti di lavori, servizi e forniture derivante dalla partecipazione alle relative procedure di affidamento di soggetti di cui sia accertata la mancanza di rigore comportamentale con riguardo a circostanze gravemente incidenti sull'affidabilità morale e professionale".

Peraltro, come evidenziato nel quesito posto, l'obbligo dichiarativo rispetto ai detti cessati, per effetto di operazioni societarie, è stato escluso da successivi interventi del giudice amministrativo, nella misura in cui emergano indici rilevatori di una discontinuità nella gestione dell'azienda (o del ramo ceduto/affittato) da parte dell'operatore economico cessionario.

Fermo quanto sopra, preme evidenziare come il precedente citato (sentenza CdS n. 1327/2014) attenga ad un'operazione di cessione di ramo d'azienda intervenuta nell'ambito di una più ampia procedura di concordato preventivo per cessione di beni (la sussistenza di un intento elusivo era, di fatto, radicalmente esclusa dalle modalità attraverso le quali si esplica la detta procedura, tali per cui, dopo il decreto di omologazione non era più possibile la continuazione dell'attività aziendale, e ciò per le motivazioni ampiamente illustrate nella citata sentenza) e che, più in generale, la sussistenza degli indici rilevatori summenzionati non può essere rimessa alla valutazione unilaterale dell'operatore economico concorrente, rendendosi necessario, di converso, un apprezzamento della stazione appaltante per il tramite di un esame puntuale della documentazione pertinente, a partire da quella relativa all'operazione intervenuta (atto di cessione di ramo e relativi allegati) nonché eventuale altra documentazione idonea a dare contezza dei rapporti tra cedente e cessionaria (evidenziando, ad esempio, se l'operatore cedente ha partecipato a procedure ad evidenza pubblica successivamente all'operazione medesima).

In altri termini, detto che la cessione di un ramo concerne, comunque, un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata per l'esercizio dell'impresa (non si esaurisce mai, quindi, nella mera cessione di singoli beni), gli elementi illustrati a sostegno della non rilevanza dell'operazione sulla moralità del concorrente (ridotto valore economico del ramo ceduto; esiguità del personale trasferito; non pertinenza dell'attività oggetto del ramo rispetto alle prestazioni messe a gara; ecc.), seppur meritevoli di attenzione, non consentono alla scrivente di anticipare la valutazione circa la necessità o meno della dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. c) da parte del concorrente anche con riguardo ai soggetti ivi elencati che hanno operato presso la Società cedente.

Infine si evidenzia, con riguardo alla parte finale del quesito, che la presente procedura – come chiaramente indicato nel Bando pubblicato – soggiace alle prescrizioni di cui al D.L. n. 90/2014 e che, pertanto, l'assenza della dichiarazione

summenzionata, ove venisse accertata la doverosità della stessa (mancanza di adeguati indici rilevatori di discontinuità aziendale), potrà comportare, in luogo dell'esclusione dalla procedura, l'invito a regolarizzare, a pagamento, la carenza riscontrata, secondo quanto prescritto dalla citata normativa e dalla disciplina di gara.

5) Domanda

In qualità di operatore economico interessato alla partecipazione alla gara in epigrafe ed alla sussistenza di requisiti atti alla confrontabilità di offerte tra operatori di adeguata esperienza e dimensione rispetto a quanto posto nell'oggetto di gara, si evidenziano alcune criticità in ordine alla modalità concorsuali, così come previste negli atti di gara pubblicati sul sito della Consip. Si chiede di confermare se la partecipazione alla gara di appalto, così come in prima istanza emerso, è estesa non solo agli istituti bancari a ciò espressamente autorizzati, in aderenza alla previsione normativa di cui al TUEL (dr. artt. 13 e 14 del dlgs 385/1993), ma anche all'intera categoria di operatori economici comprendenti le imprese in possesso di semplice autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cassa o tesoreria degli Enti Pubblici indipendentemente dalla dimensione, dal patrimonio e dall'esperienza maturata nella gestione di servizi per Enti di tale rilevanza.

Risposta

I requisiti di partecipazione alla gara sono quelli indicati nel bando di gara, e segnatamente quelli di cui ai punti 17.1 e 17.3.

6) Domanda

Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di appalto estesa ai soli Istituti Bancari autorizzati, si chiede di confermare se la partecipazione alla gara è estesa a quelli Istituti con disponibilità di almeno di uno sportello bancario allocato nel Comune di Roma, giacché nel capitolato (pto 3.7) si fa menzione diversamente da quanto riportato nel disciplinare.

Risposta

Si veda risposta al quesito n. 5.

Si precisa che la disponibilità di almeno uno sportello nel comune di Roma, come previsto al capitolato tecnico al par. 3.7, è richiesta quale requisito di esecuzione delle obbligazioni contrattuali e non già quale requisito di partecipazione.

7) Domanda

Viceversa, nell'ipotesi di partecipazione alla gara di appalto estesa, non solo agli Istituti Bancari, ma anche alle imprese con semplice autorizzazione allo svolgimento dei servizi di tesoreria e di cassa si chiede di specificare cosa si intende per *"sportello (...) presso cui devono essere garantite tutte le attività di front office necessarie al corretto svolgimento del servizio di cassa"*

Risposta

Per "sportello nel Comune di Roma, presso cui devono essere garantite, negli orari di apertura al pubblico, tutte le attività di *front office* necessarie al corretto svolgimento del servizio di cassa", si intende il luogo presidiato da apposito personale e aperto al pubblico nelle normali ore di operatività, in grado di erogare tutti i servizi applicabili previsti dal Capitolato Tecnico e svolgere tutte le correlate attività di *front office* (es: fornire assistenza e informazioni in riferimento ai servizi oggetto di gara).

8) Domanda

Si chiede di meglio precisare quali possono essere gli elementi che possono essere valutati positivamente nella descrizione della soluzione organizzativa a cui sarà assegnato un punteggio a discrezione della Commissione valutativa relativa all'Archiviazione Elettronica, avendo preso atto che all'art. 2 del capitolato tecnico si prevede che la "gestione del servizio di cassa. (...) è riconducibile e/ assimilabile a:

- apertura e gestione di conti correnti;
- gestione degli incassi e dei pagamenti;
- gestione documentale;
- rendicontazione e reportistica

Dunque, al di là dell'apertura e gestione dei c/c nonché della gestione gli incassi e pagamenti e della rendicontazione e reportistica, attività tipiche del servizio di cassa e tesoreria, si evidenzia la novità della richiesta di descrizione delle modalità di espletamento del servizio di "Archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva", attività esprimibile non da un Istituto Bancario ma da un'impresa a ciò abilitata e certificata.

Risposta

Premesso che il servizio di "archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva" di cui al par. 3.5.3 del Capitolato Tecnico rientra tra le attività di "gestione documentale" di cui al par. 2.1 dello stesso Capitolato tecnico, nel quale viene esplicitato che i servizi suddetti sono stati elencati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia che, ai fini della valutazione del medesimo servizio, la commissione di gara si atterrà scrupolosamente a quanto previsto e dunque ai *driver* indicati nella griglia di valutazione di cui al punto 5 della tabella del paragrafo 6 del Disciplinare di gara.

9)Domanda

Per quanto attiene i paragrafi *Rendicontazione (3.5.1)* e *Reportistica (3.5.2)* si chiede di meglio precisare le attività inerenti essendo chiaramente noto, secondo quanto descritto nei citati paragrafi, che trattasi di attività comprese nell'espletamento del servizio di cassa e tesoreria secondo quanto previsto dalle normative bancarie vigenti. A tal proposito, nel comune interesse all'equa regolamentazione dell'appalto, d permettiamo di rilevare che per tali attività sono previste al punto 6.3 delle specifiche penali (di un certo rilievo).

Risposta

Le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto di cui ai par. *Rendicontazione (3.5.1)* e *Reportistica (3.5.2)* del Capitolato tecnico, sono tutte quelle ivi descritte. Quanto alle relative penali si evidenzia che le stesse sono state commisurate nel rispetto dei limiti di legge.

10)Domanda

Con riferimento alle funzionalità del Corporate Banking di cui al punto 4.1.1) del capitolato tecnico si evidenziano delle criticità, circa le funzionalità dispositive, che mal si conciliano con l'attività di tesoreria e di cassa. Si chiede di meglio precisare quali funzionalità in linea con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tesoreria e di cassa possono essere oggetto di valutazione positiva al fine di redigere un progetto esaustivo che possa essere valutato positivamente dalla Commissione.

Risposta

Le funzionalità dispositive descritte al par. 4.1.1 del Capitolato Tecnico rispondono pienamente alle attività e alla gestione del servizio di tesoreria e cassa. Ad ogni modo si ribadisce che in sede di valutazione tecnica la commissione di gara si atterrà scrupolosamente a quanto previsto e dunque ai *driver* indicati nella griglia di valutazione di cui al punto 3 della tabella del paragrafo 6 del Disciplinare di gara.

11)Domanda

Sui canali di incasso di cui ai punti 3.2.1) e 3.2.2) e 3.2.3, non essendo menzionati altri canali si deve ritenere esaustiva tale previsione oppure sono previsti canali alternativi al MAV, quali ad esempio l' e-commerce e bonifici bancari non codificati (peraltro attualmente utilizzati dall'Agenzia nell'attuale servizio di cassa) piuttosto che altre modalità di riscossione come bollettini postali o strumenti su canale *mobile*?

Risposta

I servizi descritti nel Capitolato Tecnico ai par. 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 sono quelli che il concorrente dovrà necessariamente offrire ai fini dell'ammissione alla presente procedura. Ulteriori eventuali proposte aggiuntive inerenti la gestione del servizio di cassa, saranno oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica, come previsto al punto 2.2 della tabella del paragrafo 6 del Disciplinare di gara.

12)Domanda

Nel Bando di gara, in riferimento ai requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore deve possedere è richiesto:

I. Al punto 17.1 lettera a) la "iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto", in conformità con quanto previsto dall'art. 39, D. Lgs. n. 163/2006.

Si chiede se sia compatibile con la richiesta:

a) il seguente oggetto sociale: "l'esercizio, sia nel territorio nazionale sia all'estero, in forma di impresa...{omissis} {d} dei servizi di riscossione e pagamento, di raccolta del risparmio postale tra il pubblico in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti 11 dei servizi dei conti correnti postali e le operazioni ad essi connesse, in base all'art. 2 della legge 29 gennaio 1994 n. 71";

b) la Legge Finanziaria n.448/98, art.40, comma 1, che autorizza xxx ad effettuare incassi e pagamenti per conto delle Amministrazioni Pubbliche.

Risposta

L'oggetto sociale della società istante, per la parte riportata nel testo della domanda, appare compatibile con le attività oggetto dell'appalto. Ad ogni modo si rammenta che l'oggetto sociale del concorrente, singolo ovvero associato, deve comprendere i servizi oggetto di appalto.

13)Domanda

Al punto 17.1 lettera c) "l'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui al D.Lgs. n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione di legge per lo svolgimento dei servizi di cassa e/o tesoreria degli Enti Pubblici". Si chiede di chiarire se soddisfatti il requisito e se possa svolgere il ruolo di mandataria a all'interno di un RTI, la società xxx che ai sensi del DPR 144/01 (art. 2, commi 2 e 5) "è autorizzata a prestare tutti (servizi di bancoposta senza necessità di iscrizione in albi o elenchi" ed inoltre, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 (tra cui i servizi di pagamento e l'emissione e gestione di mezzi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2 lett. f n. 4 e 5 del TUB) è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione del Testo Unico Bancario (TUB) e del Testo Unico Finanza (L58/98).

Risposta

Premesso che, in caso di partecipazione in RTI, i requisiti di natura soggettiva di cui al punto 17.1 - lettere a), b) e c) - del Bando GURI devono essere necessariamente posseduti da tutte le imprese raggruppande/raggruppate, si rammenta che l'impresa individuata quale mandataria dovrà possedere il requisito di capacità tecnica di cui al punto 17.3 del Bando ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo.

Si conferma, inoltre, che il requisito di cui al punto 17.1 lett. c) si considera soddisfatto ove l'operatore economico concorrente sia in possesso, alternativamente, dell'autorizzazione a svolgere attività bancaria ex D.Lgs. n. 385/1993 ovvero di apposita autorizzazione di legge per lo svolgimento dei servizi di cassa e/o tesoreria degli enti pubblici.

14)Domanda

Al punto 17.3 capacità tecnica di "Aver regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, almeno 3 contratti stipulati con committenti pubblici e/o privati aventi ad oggetto il servizio di cassa e/o tesoreria". Si chiede di chiarire se i 3 contratti sono cumulativi (in tal caso il requisito si ritiene soddisfatto con lo svolgimento anche di un solo servizio nel 2012 e i rimanenti negli anni successivi), oppure se il requisito è soddisfatto avendo svolto almeno 3 contratti in riferimento ad ogni singolo anno del triennio 2012-2015.

Risposta

Il requisito di cui al punto 17.3 del bando di gara è soddisfatto anche se il concorrente ha svolto almeno 3 contratti nello stesso anno (es: 2014) purché compresi nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

15)Domanda

In riferimento al paragrafo 3.3.1 tra gli Strumenti di pagamento è richiesto all'istituto Cassiere il "rilascio di carte di credito corporale (aziendali) appartenenti al circuito Internazionale di pagamento di cui l'emittente possiede licenza, regolato da apposito contratto". Si richiede se sia compatibile con la richiesta il rilascio di carte prepagate in sostituzione delle suddette carte di credito.

Risposta

Non è possibile offrire carte prepagate in sostituzione delle carte di credito corporate.

16) Domanda

In riferimento alla modalità di trasmissione degli ordinativi di pagamento e di incasso non è chiara la modalità di gestione del servizio che l'ente richiede all'Istituto Cassiere in quanto nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 3.2 e 3.3 si citano reversali, mandati cartacei e distinte telematiche e nel paragrafo 4.1.2 si parla di gestione del servizio tramite Ordinativo Informatico Locale. Si chiede pertanto di chiarire quale sia tra le seguenti, la modalità utilizzata per l'invio dei Mandati e delle Reversali:

- Ordinativo Informatico Locale con Firma Digitale, in conformità allo standard Agi D Circolare n. 64/2014
- Flusso telematica informativo (senza firma digitale con successivo invio cartaceo)
- Modalità cartacea

Risposta

Premesso che l'ordinativo informatico e il flusso telematico corrispondono a due distinte attività, si precisa che le tipologie e le modalità utilizzate per la gestione degli ordinativi sono quelle descritte nel capitolato tecnico par. 3.2 e 3.3, nonché quelle nel paragrafo 4.1.2 (ovvero ordinativi informatici sottoscritti esclusivamente con firma digitale e/o ordinativi cartacei).

17) Domanda

Nel Capitolato tecnico ai paragrafi 3.2 e 3.3 è previsto che l'Istituto Cassiere, trasmetta all'Agenzia, entro il giorno lavorativo successivo all'avvenuta estinzione dell'ordinativo:

- le reversali/i mandati con le relative quietanze eseguite, nel caso di reversale/mandato cartacea/cartaceo;
- il flusso telematica contenenti gli estremi degli incassi/pagamenti effettuati, nel caso di reversale/mandato telematica/telematica.

Si richiede se sia compatibile con la richiesta la restituzione mensile dei mandati/reversali e relative quietanze.

Risposta

No, la proposta non è compatibile con quanto previsto nel capitolato tecnico.

18) Domanda

Nel Capitolato tecnico al paragrafo 3.3 è previsto che "Il Cassiere eseguirà i pagamenti per conto dell'Agenzia fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato all'Agenzia per consentire l'adozione di conseguenti provvedimenti".

Si intende che l'Agenzia non preveda di far ricorso ad anticipazioni di cassa. Si chiede pertanto conferma di questa interpretazione. Tuttavia, al paragrafo 3.1.1 è previsto che "Per eventuali occasionali scoperti sui conti accessi presso il Cassiere l'AIFA riconoscerà al Cassiere il Tasso debitore alle condizioni economiche offerte in sede di gara". Ai fini dell'istruttoria creditizia finalizzata ad individuare il tasso debitore da indicare in offerta e da applicare agli scoperti di conto in caso di aggiudicazione del servizio, si chiede di:

- Indicare il/i parametri di riferimento per il calcolo del limite massimo mensile/annuale dell'importo che può essere richiesto dall'Agenzia al Cassiere a titolo di scoperto di conto e le modalità di richiesta dello stesso.
- Di pubblicare/inviare l'ultimo bilancio di esercizio approvato - consuntivo anno 2014 (sul sito dell'Agenzia AIFA è scaricabile solo il bilancio consuntivo anno 2013)

Risposta

Premesso che non si conferma l'interpretazione fornita in quanto si prevede la possibilità che si verifichino occasionali scoperti sui conti accessi presso il Cassiere:

con riferimento al quesito I, si precisa che il dato non è disponibile in quanto AIFA non ha mai fatto ricorso a scoperti temporanei;

con riferimento al quesito II, l'Agenzia ha pubblicato il bilancio d'esercizio relativo all'anno 2014 al presente link:

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/bilanci-aifa>

19) Domanda

Nel Capitolato Tecnico al paragrafo 6.2 è richiesto un servizio di assistenza "attivo nei giorni lavorativi e nel consueto orario di ufficio (quindi, almeno dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì al Venerdì)". Si chiede se sia compatibile con la richiesta un servizio di assistenza attivo nei giorni lavorativi da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00.

Risposta

No, la proposta non è compatibile con quanto previsto nel capitolato tecnico.

20)Domanda

In riferimento alle riscossioni previste al par. 3.2.2 del Capitolato Tecnico, si chiede se è consentito, in alternativa allo strumento di Incasso MAV, l'uso dello strumento di incasso Bollettino di conto corrente postale conforme alle linee Guida di AgID e alla normativa che prevede l'obbligo, per tutte le Pubbliche Amministrazioni di aderire al Nodo dei Pagamenti- SPC"; il Bollettino di conto corrente postale destinato agli incassi della PA è stato pubblicato sulla GU del 16/6/15 ed è integrato alla piattaforma tecnologica che assicura l'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento(Nodo dei Pagamenti- SPC)".

Risposta

Ferma restando l'ammissibilità delle modalità di riscossione previste dal "Nodo dei pagamenti – SPC", non è possibile derogare agli strumenti richiesti dal Capitolato tecnico e, dunque, al MAV che dovrà, pertanto, essere offerto dai concorrenti per la partecipazione alla presente procedura.

21)Domanda

Allegato 4 Schema di Contratto:

ARTICOLO 10 IMPORTI DOVUTI comma 2 lett. c) *"con cadenza trimestrale posticipata, verranno corrisposte/addebitate sui conti correnti le commissioni per le attività oggetto di singola quotazione risultanti dall'Offerta Economica (come tali, non ricomprese nel Canone annuo di cui alla precedente lettera c)), sulla base di quanto indicato in Offerta Economica"* QUESITO: vogliate cortesemente precisare se tale disposizione si riferisce alle commissioni su bonifici.

Risposta

Si conferma quanto richiesto. Si precisa a tal fine che la lettera "c)" deve intendersi sostituita da lettera "b)".

22)Domanda

Allegato 4 Schema di Contratto:

ART 11 PAGAMENTI: *"I corrispettivi di cui al precedente art. 10, comma 2, saranno addebitati sui conti correnti AIFA. Detti corrispettivi verranno, quindi, accreditati - con espressa indicazione del CIG del presente Contratto - sul conto corrente intestato al Fornitore, n. _____, presso _____, Codice IBAN _____Il Fornitore opererà comunque sull'importo netto progressivo delle prestazioni una decurtazione dello 0,5% che verrà liquidata allo stesso solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva..... Il Fornitore si impegna in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dall'AIFA seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato "Modalità invio fatturazione elettronica".* QUESITO: vogliate cortesemente precisare se tale disposizione si riferisce alle commissioni su bonifici e canone ovvero ad una sola delle due voci.

Risposta

Si precisa che i corrispettivi che verranno addebitati sui conti correnti di AIFA sono quelli indicati all'articolo 10 comma 2 punti a) e c) dello Schema di Contratto mentre il canone annuo indicato all'articolo 10 comma 2 punto b) sarà corrisposto in rate costanti con cadenza trimestrale posticipata previa fatturazione da parte del Cassiere, secondo quanto indicato all'articolo 11 commi 8 e 9 dello Schema di Contratto.

23)Domanda

Allegato 4 Schema di Contratto:

ART4 comma 5 :*"I servizi oggetto del presente contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l'AIFA può affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della*

normativa vigente” QUESITO vogliate cortesemente produrci ulteriori precisazioni indicando le una o più componenti del servizio oggetto del presente procedimento che potrebbero essere affidati ad altri eventuali fornitori

Risposta

Non è possibile fornire il dettaglio delle informazioni richieste.

24)Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico:

ARTICOLO 3.3.1 Strumenti di pagamento:..... “Su richiesta dell’Agenzia, l’Istituto Cassiere procederà al rilascio di carte di credito corporate (aziendali), “Attualmente le carte di credito in utilizzo utilizzo da parte di AIFA sono pari a 65.....Si precisa che, la commissione unitaria a carico dell’AIFA afferente ai bonifici effettuati all’interno dell’Area SEPA sarà quella risultante dall’Offerta economica del Cassiere. Tutte le altre eventuali commissioni si intendono remunerate con il canone annuo omnicomprensivo, anch’esso risultante dall’Offerta Economica” QUESITO: relativamente alle carte di credito vogliate precisarci:

- il plafond di spesa previsto per ciascuna carta di credito;
- se si prevede di richiedere l’emissione di un numero di carte uguale e/o anche superiore
- se i costi di emissione delle suddette carte debbano essere ricompresi nel canone annuo.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, non è previsto un predeterminato plafond di spesa per ciascuna carta di credito.

Con riferimento al secondo quesito, si precisa che AIFA prevede di richiedere un numero di carte uguale e/o superiore.

Con riferimento al terzo quesito si conferma quanto indicato.

25)Domanda

Allegato 5 Capitolato Tecnico:

ARTICOLO 3.5.3 Archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva: ...”Cassiere, per tutta la documentazione contenente le informazioni relative al servizio erogato, garantisce, senza oneri aggiuntivi per l’Agenzia, il servizio di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva, con le modalità previste dalla normativa vigente, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti certificati alla conservazione. La conservazione deve avvenire per tutti gli **ordinativi** relativi al periodo di validità del Contratto” QUESITO: si richiede di esplicitare se per ordinativi debbano intendersi solo ordinativi emessi sui conti di cassa (ovvero mandati e reversali) ovvero anche ordinativi afferenti i conti correnti ordinari.

Risposta

Con riferimento al quesito, si conferma che il servizio di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva dovrà essere reso per gli ordinativi relativi a tutti i conti che il Cassiere attiverà per l’AIFA, a tutta la documentazione relativa ai medesimi conti, nonché a tutta la documentazione contenente le informazioni relative al servizio erogato.

26)Domanda

ARTICOLO 3.2.2 del Capitolato Tecnico (Incasso mediante avviso – MAV) si chiede se le due seguenti ipotesi di svolgimento del servizio (una per la modalità “elettronico” ed una per la modalità “on-line”) sono in linea con lo spirito del servizio atteso da AIFA e quindi possono essere proposte nella relazione tecnica senza il rischio di esclusione dalla gara:

- Elettronico

Il Cassiere, ricevuto da AIFA il flusso CBI contenente i dati dei bollettini da emettere, provvede alla generazione dei MAV in formato elettronico (comprensivi della eventuale lettera informativa da unire ai bollettini) e provvede altresì a trasmettere ad AIFA i PDF così generati, opportunamente indicizzati per consentire alle procedure di AIFA sia la pubblicazione su internet nell’area riservata del debitore, sia l’eventuale spedizione a mezzo posta elettronica sulla e-mail del debitore

- On-line

Per consentire al sito istituzionale di AIFA di generare, on demand, i bollettini MAV richiesti da ogni singolo debitore, il Cassiere fornirà ad AIFA il template dei bollettini, i numeri MAV da utilizzare per il calcolo dei Codici MAV, l'algoritmo per il calcolo stesso nonché gli strumenti per automatizzare le fasi di spedizione e ricezione dei flussi CBI relativi ad emissione e rendicontazione dei pagati. Il Cassiere assicura, ove necessaria, adeguata assistenza tecnica e funzionale. Inoltre il Cassiere predisporrà apposito ambiente informatico riservato ai MAV on-line di AIFA che consentirà che i MAV siano pagabili sia presso il Cassiere sia presso l'intero circuito interbancario non appena vengano generati

Nel caso in cui una o entrambe le ipotesi sopra riportate non siano ritenute accettabili, si chiede di dettagliare più analiticamente ed estesamente quello che AIFA ritiene deve essere lo svolgimento del servizio in relazione alla o alle ipotesi rigettate.

Risposta

Per quanto attiene al MAV elettronico, la soluzione indicata non sembrerebbe essere in linea con quanto disciplinato nel capitolato tecnico. Infatti, come descritto al paragrafo 3.2.2, il pagamento del bollettino MAV avviene a seguito di richiesta effettuata da parte dell'utente all'indirizzo di posta elettronica del Cassiere. Il MAV, in formato PDF, dovrà essere inviato direttamente sulla mail del richiedente, affinché possa essere stampato e presentato in Banca per il relativo pagamento.

Per quanto attiene al MAV on-line, la soluzione indicata sembrerebbe essere in linea con quanto disciplinato nel capitolato tecnico, fermo restando che come descritto al paragrafo 3.2.2, il pagatore dovrà poter effettuare il pagamento attraverso il proprio sito di *Remote Banking*.

27)Domanda

ARTICOLO 3.2 RISCOSSIONI del Capitolato Tecnico viene precisato che "ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico previsto al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, i concorrenti dovranno descrivere in Offerta Tecnica la Soluzione organizzativa e informatica proposta per la gestione degli incassi nonché le proposte aggiuntive inerenti la gestione degli incassi". Rileviamo però che:

- Nell'INDICE DELLA RELAZIONE TECNICA a pag. 4 dell'ALLEGATO 2 OFFERTA TECNICA, che sembra vincolare gli argomenti da inserire in detta Relazione Tecnica, non si reperisce alcun punto a cui logicamente agganciare la Soluzione per gli Incassi
- Al paragrafo 6 dello stesso Disciplinare di gara, all'interno della tabella che dettaglia gli elementi che saranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico, non si reperisce alcun elemento che abbia attinenza con aspetti della Soluzione per gli Incassi

Si chiede pertanto come la Soluzione per gli Incassi che deve essere inserita in Offerta Tecnica verrà valutata ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico (40 punti max.).

Risposta

La "Soluzione per gli Incassi" proposta dal concorrente potrà essere descritta al punto 2 della Relazione Tecnica e premiata con le modalità indicate al medesimo punto 2 della tabella descritta nel paragrafo 6 del Disciplinare di gara.

28)Domanda

Con riferimento alle giacenze dichiarate nella Tabella "Dati di Cassa" a pag. 8 del Capitolato Tecnico, vogliate confermarci che dette giacenze sono e saranno detenute esclusivamente presso il Cassiere.

Risposta

Gli importi indicati nella tabella 1 del capitolato tecnico afferiscono al triennio 2012- 2014 e come tali non sono in alcun modo vincolanti per AIFA.

29)Domanda

A quanto ammonta l'anticipazione di cassa massima richiedibile e quale è l'utilizzo medio annuo?

Risposta

Si veda risposta alla domanda n. 1.

30)Domanda

Con riferimento al Cap. 2 punto B del Disciplinare di Gara (pag. 8): **QUESITO:** “La fideiussione può essere rilasciata da istituto diverso dal concorrente anche se partecipato al 100% da quest’ultimo?”

Risposta

Si precisa che la cauzione provvisoria, ove resa nelle forme della fideiussione bancaria, deve essere rilasciata da un soggetto terzo, quindi diverso dal soggetto concorrente o dal gruppo societario al quale questi appartenga.

31)Domanda

QUESITO: “ La fideiussione provvisoria a chi va intestata? AIFA o CONSIP?”

Risposta

La fideiussione provvisoria deve essere intestata a Consip S.p.A..

32)Domanda

Il Disciplinare di gara prevede, nell'ambito dell'Offerta Economica, l'assegnazione di un punteggio (pag. 37) al tasso creditore offerto sulla giacenza media annua dell'Ente (stimata in Euro 116.289.879). Con riferimento a quanto sopra evidenziato Vi chiediamo di volere cortesemente confermare che la suddetta giacenza sarà interamente detenuta in c/c presso l'Istituto cassiere.

Risposta

Si veda risposta alla domanda n. 28.

33)Domanda

il Capitolato Tecnico prevede al punto 6.3 (*"Livelli di servizio minimi richiesti"*) la disponibilità della seguente rendicontazione: *estratti conto, con periodicità estratti conto scolare o staffa* . Con riferimento al punto sopra indicato Vi chiediamo di volere cortesemente chiarire se la rendicontazione in esame debba intendersi telematica o cartacea.

Risposta

Come indicato al paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico, la documentazione indicata dovrà essere trasmessa ad AIFA mediante i canali messi a disposizione dal Cassiere. Si rammenta, altresì, che AIFA deve poter disporre di tali informazioni anche attraverso la piattaforma di Corporate Banking, come indicato al paragrafo 4.1.1.

Direzione Sourcing Servizi e Utility

Arch. Marco Gasparri

(Il Direttore)

f.to digitalmente